

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica
ellenica**(Causa C-199/07) ⁽¹⁾**(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici — Direttiva
93/38/CEE — Bando di gara — Realizzazione di uno studio
— Criteri di esclusione automatica — Criteri di selezione
qualitativa e di aggiudicazione)**

(2010/C 11/02)

Lingua processuale: il greco

PartiRicorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
M. Patakia e D. Kukovec, agenti)Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki,
agente, K. Christodoulou, dikigoros)**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, 31, nn. 1 e 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), nonché degli artt. 12 e 49 CE — Selezione dei candidati ad una procedura ristretta o negoziata — Criteri di esclusione

Dispositivo

- 1) A causa, da una parte, dell'esclusione, in forza della sezione III, punto 2.1.3, lett. b), secondo comma, del bando di gara pubblicato dall'ERGA OSE AE il 16 ottobre 2003, recante i nn. 2003/S 205-185214 e 2003/S 206-186119, degli uffici studi e dei progettisti stranieri che avevano manifestato il loro interesse alle gare bandite dall'ERGA OSE AE nei sei mesi precedenti la data della manifestazione di interesse per la gara oggetto del bando citato, e che avevano dichiarato qualifiche corrispondenti a categorie di diplomi diverse da quelle richieste per tale gara, e a causa, dall'altra, dell'omessa distinzione, nella sezione IV, punto 2,

del bando citato, tra criteri di selezione qualitativa e criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

- 3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 novembre 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**(Causa C-154/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 4, nn. 1, 2 e 5 — Armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — Soggetti passivi — Attività o operazioni svolte dai “registradores de la propiedad” nella loro qualità di titolari di una conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente — Attività economiche — Attività esercitata in modo indipendente — Organismi di diritto pubblico che svolgono attività nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche — Violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale)

(2010/C 11/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

PartiRicorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
M. Afonso e F. Jimeno Fernández, agenti)